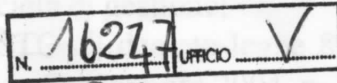




0017059-10/06/2014-SCCLA-Y30PREV-A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

27 MAG 2014



23658

INF-GABINETTO
Attività Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot: 0000201-13/05/2014-
REGISTRAZIONE

*Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTA l'istanza della Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. (SASE S.p.A.) in data 17 dicembre 1998, intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Perugia, ai sensi del citato D.M. n. 521/1997;

VISTA la direttiva ministeriale n. 141/T del 30 novembre 2000, con cui si disponeva la facoltà di procedere, nelle more del completamento dell'esame del piano degli investimenti presentati dalle Società richiedenti, ad affidamenti provvisori delle gestioni totali aeroportuali;

VISTA la convenzione n. 31 stipulata in data 14 dicembre 2001 tra l'E.N.A.C. e la Società Aeroporto S. Egidio S.p.A., per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Perugia, avente una durata triennale, in applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata direttiva n. 141/T;

VISTO l'atto di indirizzo ministeriale n. 8736 del 21 maggio 2003 con cui è stata disposta l'abrogazione della direttiva n. 141/T del 30 novembre 2000;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere al perfezionamento della suddetta convenzione triennale, stante l'abrogazione della summenzionata direttiva ministeriale n. 141/T del 30 novembre 2000 che, intervenuta nella fase approvativa della convenzione, ha impedito la prosecuzione del relativo procedimento;

VISTO il decreto interdirettoriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze ed Agenzia del demanio) 29 ottobre 2003, n. 114 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione

civile - costituenti l'aeroporto di Perugia, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 20 dicembre 2006, ha rilasciato allo scalo di Perugia la relativa certificazione, di cui al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti";

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la Direttiva 12 settembre 2007, n. 135/T del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale sono individuati i criteri di valutazione delle istanze presentate da società richiedenti la gestione totale di aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 62/2008 adottata in data 14 ottobre 2008, relativa all'istruttoria svolta in ordine all'affidamento alla Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Perugia, con la quale si dà mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione della convenzione avente durata ventennale;

VISTA la relazione dell'Ente prot. n. 55420/DIRGEN/CEC dell'8 settembre 2008, allegata alla predetta deliberazione n. 62/2008;

VISTA la nota prot. n. 76438/EGA/DIRGEN del 2 dicembre 2008, con la quale l'ENAC ha fornito gli elementi conoscitivi richiesti in ordine all'avvenuto ripianamento da parte della Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. delle perdite conseguite nell'ultimo bilancio d'esercizio, comunicando che: *"...in data 24 ottobre 2008, i soci della SASE S.p.A. hanno provveduto, in sede di assemblea straordinaria, ad abbattere il capitale sociale per la copertura delle perdite pregresse e d'esercizio nonché ad aumentare contestualmente il capitale medesimo ad Euro 3.493.495,44"*;

VISTA l'istruttoria ministeriale;

VISTO il Programma di intervento presentato dalla Società di gestione, per il periodo 2008 - 2028, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico - finanziario, trasmesso dall'ENAC in allegato alla citata nota prot. n. 76438/EGA/DIRGEN del 2 dicembre 2008;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa;

VISTA la nota prot n. 126/09 del 15 luglio 2009, con cui la Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. riferisce: *"Considerato il tempo trascorso, tenuto conto che il periodo di venti anni decorre dal 2009 e quindi sino al 2029, si rappresenta che, ad una puntuale analisi del periodo in esame, tale traslazione non comporta variazioni sia in termini di previsioni di traffico che sul piano economico-finanziario né tanto meno sul programma degli investimenti che vengono confermati integralmente e temporalmente"*.

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 75687/DIRGEN/CEC del 28 ottobre 2009, di trasmissione della copia conforme della convenzione, redatta sulla base del nuovo schema di convenzione, stipulata con la Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. in data 22 ottobre 2009 - registro contratti ENAC prot. n. 64 del 22 ottobre 2009 - per l'affidamento in concessione per venti anni, della gestione totale dell'aeroporto di Perugia;

VISTA la nota prot n. 5709 in data 2 novembre 2009, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ha espresso il proprie valutazioni favorevoli alla sottoscrizione dello schema di decreto interministeriale da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota prot n. 2049 in data 19 gennaio 2010, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invia copia del provvedimento firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'acquisizione della controfirma del Ministro dell'Economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. n. 6848 in data 4 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, circa lo stato dei procedimenti di rilascio di concessione di gestione aeroportuale per alcuni aeroporti nella quale, con specifico riferimento all'aeroporto di Perugia, il predetto dicastero ha espresso *parere non favorevole circa l'affidamento in concessione totale dello scalo alla società SASE sulla base dei trasmessi pareri del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 109427/CSE/CEC del 25 settembre 2013, con cui l'Ente registra elementi migliorativi nella gestione dello scalo di Perugia sia con

riferimento alla crescita del traffico passeggeri che alle prospettive di sviluppo, ritenendo che l'acquisizione della concessione totale potrebbe accelerare tale processo;

VISTA la nota prot. n. 4454 del 7 ottobre 2013, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo trasmette il supplemento di istruttoria svolto da ENAC al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota n. 37609 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia con la quale si trasmette la sentenza n.530/2013 depositata in data 19 novembre 2013 del TAR Umbria che, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal MEF:

- ha ritenuto ricorrente l'illegittimità del silenzio rifiuto;
- ordina ai Ministeri intimati di provvedere sull'istanza di affidamento della SASE entro 30 gg. dalla comunicazione della presente sentenza (20.11.- 20.12) per la relativa esecuzione, ciascuno per gli aspetti di competenza;
- nomina in caso di protrazione dell'inadempimento, il Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti come *Commissario ad acta*;
- fissa al 9 aprile 2014 la trattazione della domanda risarcitoria sul danno subito da SASE.

VISTA la nota prot. n. 43335 del 17 dicembre 2013, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di far conoscere con urgenza, nelle more di un eventuale sospensione della pronuncia del TAR Umbria da parte del Consiglio di Stato, il proprio parere definitivo in ordine all'affidamento, anche alla luce degli ulteriori elementi forniti dall'ENAC, considerato che dal 20 dicembre 2013 sarebbe scaduto il termine previsto per il pronunciamento dei Ministeri, in mancanza del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era nominato quale Commissario ad acta in esecuzione della citata sentenza;

VISTA la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 14.1.2014 che sulla proposta avanzata da questo dicastero di ricorrere avverso alla sentenza del Tar Umbria sopra citata *"non ha ravvisato aspetti di sostanziale utilità connessi all'ulteriore coltivazione del contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato"*;

VISTA la nota prot. n. 2575 del 22 gennaio 2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di giungere ad un esame congiunto della questione sia in relazione al termine fissato per il 9 aprile per la discussione sulla domanda di risarcimento che dei contenuti della nota dell'Avvocatura generale in data 14.1.2014;

VISTA la nota prot. n. 2568 del 22 gennaio 2014 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della sentenza del giudice di primo grado, ha interessato il Capo Dipartimento per i trasporti e il Direttore generale dell'ENAC al fine di individuare e definire ogni attività istruttoria ritenuta utile al fine di consentire al Sig. Ministro di esercitare il mandato conferitogli dal Giudice e pervenire ad un provvedimento finale in ordine al citato affidamento;

VISTA la nota prot. n. 528 del 12 febbraio 2014 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota prot. n. 12179-P del 5 febbraio 2014 del Direttore generale dell'ENAC, con cui l'Ente ribadisce, sulla base degli ulteriori elementi aggiornati acquisiti dalla SASE, il proprio avviso favorevole all'affidamento della concessione totale aeroportuale

alla predetta società sulla base degli elementi migliorativi nella gestione dello scalo di Perugia, sia con riferimento alla crescita del traffico passeggeri che alle prospettive di sviluppo dello scalo, confermando che l'acquisizione della concessione totale potrebbe accelerare tale processo;

VISTA la nota prot. n. 9043 del 6 marzo 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la relazione della Direzione sviluppo aeroporti di ENAC sulla valutazione sui piani di intervento aggiornati presentati dalla SASE il 12 febbraio 2014, e si chiedono valutazioni in merito, ritenendo preferibile giungere ad una soluzione condivisa tra i Ministeri ordinariamente competenti, anche ai fini di ottenere la rinuncia al contenzioso instaurato dallo Società in vista dell'udienza di quantificazione del danno fissata per il 9.4.2014 presso il TAR Umbria;

CONSIDERATO che la predetta relazione della Direzione sviluppo aeroporti di ENAC sulla valutazione sui piani di intervento aggiornati presentati dalla SASE il 12 febbraio u.s., costituisce un documento nuovo su cui impostare stime di crescita attendibili sia per l'intero periodo di durata della concessione (20 anni) che per il breve-medio termine, entro cui raggiungere e consolidare parametri economici positivi;

VISTA la nota 36517 in data 7 aprile 2014 dell'E.N.A.C. con la quale è trasmesso l'atto aggiuntivo sottoscritto dall'Ente e dalla Società di gestione in data 7 aprile 2014 alla Convenzione stipulata in data 22 ottobre 2009 tra l'E.N.A.C. e la Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. (SASE S.p.A.) - registro contratti ENAC prot. n. 64 del 22 ottobre 2009;

VISTA la nota n.90/2014 in data 7 aprile 2014 con cui la SASE S.p.A. dichiara di essere disposta a rinunciare al contenzioso instaurato in relazione al procedimento di rilascio della concessione in esame e ad ogni azione o pretesa giudiziale ed extragiudiziale comunque ricollegabile al rilascio della concessione;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della concessione in gestione totale:

- sulla base della richiesta dell'ENAC di approvazione della Convenzione relativa alla concessione e degli elementi e delle valutazioni positivi forniti dallo stesso ENAC nonché dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- considerate le citate condizioni previste nel predetto atto aggiuntivo, nonché l'impegno di rinuncia al contenzioso da parte della SASE;
- tenuto conto della citata sentenza n. 530/2013 del TAR Umbria con cui si ordina all'Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento tenendo conto dell'istruttoria portata a conclusione dall'ENAC e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. (SASE S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Perugia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

2. La durata dell'Affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente decreto e il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 22 ottobre 2009 tra l'E.N.A.C. e la Società Aeroporto S. Egidio S.p.A. (SASE S.p.A.) - registro contratti ENAC prot. n. 64 del 22 ottobre 2009 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Perugia e dall'Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stipulato in data 7 aprile 2014 tra le parti, entrambi resi esecutivi per effetto del presente decreto.

Art. 2

1. L'E.N.A.C. dovrà relazionare i Ministeri competenti sul raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nel quarto esercizio di gestione e sul raggiungimento dei livelli di patrimonializzazione prospettati nel piano economico-finanziario aggiornato, nei termini e con le modalità stabiliti nell'Atto Aggiuntivo.
2. Ferme restando le cause di decadenza previste nella convenzione, il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e/o il mancato raggiungimento dei livelli di patrimonializzazione previsti nel piano, nei tempi e con le modalità stabiliti nell'atto aggiuntivo, possono determinare la decadenza dalla concessione e la risoluzione di diritto della stessa.

Art. 3

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Perugia in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e qualora il predetto aeroporto non rientri tra quelli di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.

Roma, li

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero Infrastrutture e Trasporti Off. IV

VISTO ex Art. 5 C. 2 D.lgs. 123/2011

N. 423 del 6 GIU 2014

IL DIRETTORE

